

## REGOLAMENTO (CEE) N. 861/92 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1992

che fissa, per il raccolto 1992, i quantitativi massimi garantiti nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,vista la proposta della Commissione<sup>(2)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(3)</sup>,considerando che la Commissione ha proposto al Consiglio una riforma della normativa comunitaria applicabile nel settore del tabacco greggio<sup>(4)</sup>; che non si è sicuri che detta riforma possa essere adottata in tempo per poter essere applicata al raccolto del 1992; che in via conservativa è opportuno pertanto fissare i quantitativi massimi garantiti per il raccolto 1992 allo stesso livello dei quantitativi del raccolto precedente;

considerando che possono essere adottate successivamente le altre misure necessarie nell'ipotesi in cui la riforma non sia applicata al raccolto 1992, in particolare la fissazione dei prezzi, dei premi, delle qualità di riferimento e delle zone di produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi massimi garantiti di tabacco in foglia per il raccolto 1992 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92 (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).<sup>(2)</sup> GU n. C 60 del 7. 3. 1992, pag. 4.<sup>(3)</sup> Parere reso il 13 marzo 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(4)</sup> GU n. C 295 del 14. 11. 1991, pag. 5.